



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: Appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione della Nuova Sede Succursale dell'Istituto Superiore "F.M. Della Rovere" di Urbania (PU) - I^a stralcio "corpo laboratori" - Progetto finanziato dall'Unione Europea - NEXT GENERATION EU (M4C1I3.3) Numero gara: 9022613- CIG:9741835090 - CUP: B21B21000770001

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré (2023) addì **Diciassette (17)** del mese di **Ottobre** negli Uffici della Provincia, avanti a me **Dott. Michele Cancellieri**, Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000, si sono personalmente costituiti:

1. **Arch. Maurizio Bartoli**, nato a () il , nella sua qualità di Dirigente del Servizio 6 "Pianificazione territoriale – Urbanistica - Edilizia - Gestione riserva naturale Gola del Furlo", il quale interviene nel presente atto non in proprio ma, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, in nome e per conto della Provincia di Pesaro e Urbino corrente in Pesaro (PU) viale Gramsci n.4 – P.IVA e C.F. 00212000418, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, di seguito denominata "**Committente**";
2. **Sig. Donati Dario** nato a () il , C.F. il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del **CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole** con sede in Cesena (FC) Via Padre Vicinio di Sarsina n.42 – Partita IVA e Cod. Fiscale 01615190400, che agisce quale impresa mandataria



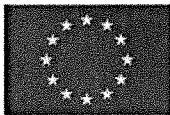
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito assieme a **Imp.E. F.Lli Fantoni S.r.l.** con Sede In Urbania (Pu) Zona Industriale Cà Ciccolino Sn - Partita Iva E Cod. Fiscale 00162630412 (mandante), debitamente autorizzato alla firma come risulta dall'Atto di Conferimento di Mandato con Procura Speciale redatto a cura del dott. Andrea Aquilina - Notaio in Rimini Rep. 11.034 Raccolta n.7302, registrato a Rimini il 27/09/2023 n°9336 Serie 1T, e domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio COIR, Cesena (FC) Via P. Vicinio da Sarsina n.42, di seguito denominata "**Appaltatore**".

Entrambi, aventi capacità giuridica a contrattare e della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, dichiarano di saper leggere e scrivere (art. 12 della Legge 28/11/2005 n.246) e rinunziano all'intervento dei testimoni al presente atto, ai sensi dell'art.48 della Legge Notarile, di comune accordo e con il mio consenso.

Le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

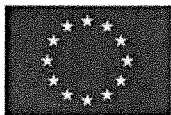
P R E M E S S O C H E

- con determinazione dirigenziale n.574 del 26/05/2022 è stato nominato come Responsabile Unico del Progetto della gara in oggetto l'Ing. Maurizio Pierantoni, E.Q. dell'Ufficio 6.6 "Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici B";
- con decreto di governo del Presidente n. 272 del 17/11/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- con decreto di governo del Presidente n.261/2022 è stato preso atto che l'intervento in oggetto è stato incluso tra quelli rientranti nel cofinanziamento nazionale di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con decreto di governo del Presidente n. 306/2022 è stato approvato l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento portando l'importo complessivo ad €

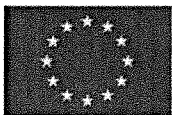


2.200.000,00, a seguito delle risorse aggiuntive derivanti dal DPCM 28/07/2022 "Fondo opere indifferibili" di seguito specificato: Importo complessivo Euro 1.710.818,18 di cui Euro 1.687.166,24 per esecuzione lavori ed Euro 23.651,94 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 489.181,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione n.1511 del 29/12/2022 sono stati approvati il progetto esecutivo, le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, i criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte di cui al protocollo n.42792 del 29/12/2022, le forme di finanziamento e altre informazioni per la redazione della documentazione di gara;
- l'appalto viene affidato ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 36 comma 9, 60, 95 comma 3, 97 comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 ovvero mediante procedura aperta, con applicazione dell'inversione procedimentale, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento;
- in seguito all'esperimento della procedura di gara conclusasi con la proposta di aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, sono state effettuate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016 con esito regolare;
- in particolare, lo Sportello Unico Previdenziale INPS – INAIL – CNCE ha emesso regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line dell'Impresa COIR con prot. INPS n. 37972264 avente scadenza in data 07/02/2024 e dell'Impresa IMP.E. F.lli Fantoni S.r.l prot. INPS n. 37362358 avente scadenza in data 30/12/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 979 del 29/08/2023, efficace ed esecutiva ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, sono state approvate le risultanze della



- gara e aggiudicato l'appalto all'Appaltatore che ha ottenuto il punteggio complessivo di 80,750 su 100 con il ribasso offerto pari allo 0,50% sull'importo dei lavori a base d'asta, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 1.702.382,35 di cui € 1.678.730,41 per lavori ed € 23.651,94 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016, è stata comunicata agli altri concorrenti tramite il Portale Appalti prot. 32567 inviata in data 30/08/2023;
 - in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia da effettuarsi mediante il sistema informatico Si.Ce.Ant., risulta quanto segue:
 1. il Ministero dell'Interno ha rilasciato la relativa informazione liberatoria ai sensi dell'art.92, comma 1, del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011, in cui informa che alle rispettive date di protocollazione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto, nei confronti di:
 - **IMP.E. F.lli Fantoni S.r.l.** (mandante) – Codice Fiscale 00162630412 con prot. n. PR_PUUTG_Ingresso_0032185_20230531;
 - **Pretelli Srl** (consorzio designata da COIR (mandataria) ad eseguire i lavori) -
Codice Fiscale 02454450418 con prot. n. PR_PUUTG_Ingresso_0027088_20230509;
 2. il Ministero ha rilasciato, nei confronti di **CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole** (mandatario) - Codice fiscale: 01615190400 e ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.L. n.76/2020, l'**Informazione Liberatoria Provvisoria** con prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0042872_20230531 in cui informa che alla data di protocollazione non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del codice antimafia;



3. l'Amministrazione Provinciale, pertanto, può procedere con la stipula del contratto sotto condizione risolutiva di revoca o recesso, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia e fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 3, commi 2 e 4 del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 cui si rimanda).

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano quanto in premessa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

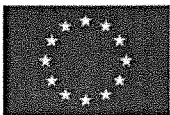
Art. 1 – Oggetto del contratto

La Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dall'**arch. Maurizio Bartoli**, affida al costituito **R.T.I. CO.I.R. Consorzio Imprese Romagnole (Mandataria) e Imp.E. F.lli Fantoni S.r.l. (Mandante)** rappresentata dal sig. **Donati Dario**, che accetta senza riserva alcuna.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire, i lavori e ulteriori prestazioni alle condizioni previste nel presente contratto, nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati e nel progetto esecutivo che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'Appaltatore, oltre che, in ogni caso secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e al D.P.R. n.207/2010 per le parti ancora in vigore, nonché di quelle contenute, per quanto non diversamente specificato e non in contrasto, nel D.M. LL.PP. n.145/2000.

Art. 2 – Importo del contratto

L'importo complessivo netto del contratto ammonta ad **€ 1.702.382,35 iva esclusa** di cui €



1.678.730,41 per lavori ed € 23.651,94 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso pari allo **0,50%** offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'art.59, comma 5 bis, del D.Lgs. n.50/2016. Il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Il corrispettivo contrattuale è quindi determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti nel presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016.

Per la revisione prezzi si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto, in quanto richiamati e materialmente allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato "A"**) – Computo Metrico Estimativo (**Allegato "B"**) – Offerta Tecnica composta da: "Relazione Tecnica – Elaborati Grafici – Computo metrico non estimativo" (**Allegato C**) ed l'Offerta Economica composta da: "Offerta Economica" - "Dichiarazioni integrative" e "Elenco Prezzi ed Analisi prezzi offerti" (**Allegato "D"**), in regola con le vigenti norme sul bollo. Il Capitolato generale, gli elaborati grafici e le relazioni, i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81/2008, il cronoprogramma e le polizze di garanzia sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati e vengono conservati dal Committente. L'Appaltatore da atto di averne ricevuta copia.

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente.

Art. 4 – Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori era fissato in giorni **450 (quattrocentocinquanta)**



naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal RUP.

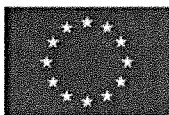
Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione, sospensioni, proroghe e penali si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Si specifica, ai sensi di quanto indicato all'art.10, comma 2, del D.M. n.49/2018, che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016, il risarcimento del danno dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 5 – Anticipazione e liquidazione dei corrispettivi

Si da atto che l'Appaltatore, con comunicazione acquisita agli atti al prot. n.34356 del



13/09/2023, ha dichiarato di volere l'erogazione dell'anticipazione prevista ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e a tal proposito ha presentato garanzia n.1710.00.27.99867862 emessa dalla Compagnia Assicuratrice SACE BT Spa sede legale in Roma, Piazza Poli n.42 - Agenzia di Cesenatico (FC) – Via Dino Ricci 2/B (Procuratore Roberto Roveda) in data 04/09/2023 dell'importo di € 361.464,75.

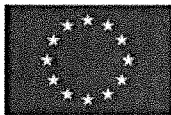
Il pagamento dei corrispettivi per l'esecuzione dei lavori avverrà con rate in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta, della ritenuta, delle altre detrazioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 300.000 (trecentomila euro).

Le modalità per i pagamenti delle di acconto e di saldo sono specificate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti saranno effettuati presso la sede della Tesoreria Provinciale attualmente Intesa Sanpaolo S.p.a. – Agenzia 2 – con sede a Pesaro via Giolitti n.22 – a seguito di emissione di mandato di pagamento da parte del Servizio di Ragioneria del Committente.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente contratto, spetteranno all'Appaltatore gli interessi legali e moratori, ai sensi di quanto stabilito annualmente con l'apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini suddetti si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione della richiesta di erogazione agli Enti finanziatori e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale, ai sensi dell'art.13 del D.L. n.55 del 28/02/1983 convertito in Legge n.131 del 26/04/1983.



Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (CIG:9741835090) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e il Codice Unico di Progetto (CUP: B21B21000770001) relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, con le sole eccezioni previste dalla stessa Legge n.136/2010, sono i seguenti:

➤

che su di esso può operare i Sig.

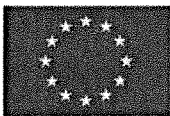
e residente a

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della L. n.136/2010



comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016, ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ del _____ emessa dalla Compagnia Assicuratrice _____.

La cauzione è stata ridotta del 50% (ridotta del 50% essendo in possesso della certificazione sistema di qualità) nell'interesse dell'Appaltatore e a favore della Provincia di Pesaro e Urbino. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di inadempienze contrattuali ad opera dell'Appaltatore, il Committente incamererà in tutto o in parte la cauzione di cui sopra, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere, eccezion fatta per il caso di risoluzione del contratto, alla sua integrale ricostituzione entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Committente.

L'importo garantito, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, verrà progressivamente svincolato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre l'ammontare residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Resta inoltre in capo all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia per dipendenti o materiali di proprietà del medesimo sia per quelli che dovessero



essere arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle successive attività di manutenzione connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine, contro i rischi che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa

n. _____ del _____ emessa dalla _____
_____ come di seguito specificato:

Sezione A

Partita 1: Opere	€ 1.702.382,35
Partita 2: Opere preesistenti	€ 500.000,00
Partita 3: Demolizione e sgombero	€ 500.000,00

Sezione B

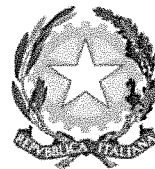
Responsabilità Civile – Massimale sinistro assicurato € 3.000.000,00

Ad integrazione l'Appaltatore ha inoltre prodotto la quietanza di pagamento semestrale
avvenuta per il periodo di validità dal 30/06/2023 al 31/12/2023 della
polizza assicurativa n. _____ di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
con massimale assicurato pari ad € 3.000.000,00 - emessa da _____
in data 25/09/2019 dell'Impresa Pretelli Sr. di Urbino, quale impresa consorziata designata
dal consorzio COIR ad esecutrice dei lavori.

Art. 8 – Cessione del contratto, subappalto e modifiche del contratto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione parziale o totale del presente Contratto.

È consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base a quanto dichiarato in sede di gara dall'Appaltatore, ossia "Tutte le Lavorazioni appartenenti alla Categoria OG1 e OG11 nei limiti di legge" e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs.



n.50/2016.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Il presente contratto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 9 – Modalità e termini di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo, secondo le norme dell'art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e della Parte II, Titolo X del D.P.R. n.207/2010 nonché di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

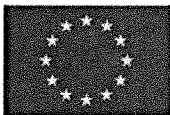
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e quant'altro richiamato dal presente contratto, nonché quanto più specificatamente indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento della Provincia di Pesaro e Urbino. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art.11 - Prescrizioni e obblighi PNRR per il soggetto realizzatore

Il soggetto realizzatore si obbliga:

- a rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura;
- a comunicare il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione degli scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione delle penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella



realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto;

- ad assicurare il contributo programmato all’indicatore comune ed eventualmente al contributo ai tagging ambientali e digitale;
- a rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento;
- a rispettare i requisiti e le specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento.

Art. 12 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. n.81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell’opera e delle situazioni oggettive dell’ambiente in cui è chiamato ad operare.

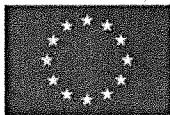
L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri, della prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.

Art. 13 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro negli accordi integrativi, territoriali e aziendali vigenti, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori medesimi.

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assistenziale, assicurativa e sanitaria previste dalla vigente normativa e nel rispetto della Legge n.68/1999.

L’Appaltatore, pertanto, si obbliga a trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori,



tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - Assicurativi ed Antinfortunistici.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga a quanto stabilito nella Legge Regionale n.33 del 18/11/2008 Regione Marche avente ad oggetto "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili".

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare quanto statuito nella Legge Regionale n.8 del 23/02/2005 Regione Marche, ovvero, avendo cantieri attivi nel territorio regionale, ad iscriversi alla Cassa Edile competente per territorio e a comunicare gli estremi dell'iscrizione al Committente.

Art. 14 – Risoluzione e recesso

La risoluzione contrattuale e il diritto di recesso del Committente sono disciplinati dagli artt.108 e 109 del D.Lgs. n.50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva di revoca o recesso qualora la Prefettura effettui le ulteriori verifiche con esito ostativo al rilascio della documentazione antimafia e fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 3, commi 2 e 4 del D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 cui si rimanda).

Art. 15 – Richiamo alle norme e ai regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in materia di lavori pubblici, e in particolare:



- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
- il D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020;
- il D.L. n.77/2021 convertito in L. n.108/2021.

L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/13.

L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16- ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza della Provincia, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 10 del 30/01/2014) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 16 – Controversie

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del



D. Lgs. n.50/2016, sono devolute al competente foro di Pesaro. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art.209 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 17 – Spese contrattuali e trattamento fiscale

Tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e dei disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo ai fini della registrazione del presente contratto è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Il presente atto, composto da n. 15 facciate e n. 18 righe di carta bollata, viene letto alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e in segno di accettazione avanti a me lo sottoscrivono con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge come verificato a mia cura.

Per l'Appaltatore: Dario Donati

Originale firmato digitalmente

Per il Committente: Maurizio Bartoli

Originale firmato digitalmente

Il Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino: Michele Cancellieri

Originale firmato digitalmente

pb/rp